

Quotidiano del Fisco

Stampa articolo

Chiudi

STAMPA NOTIZIA 12/12/2018

LE PAROLE DEL NON PROFIT/La cooperativa sociale vigila sul gap retributivo

di Martina Manfredonia e Gabriele Sepio

Le cooperative sociali sono imprese sociali di diritto ma applicano le nuove disposizioni solo se compatibili con la loro normativa specifica (legge 381/1991). È quanto dispone l'articolo 4, comma 1, del Dlgs 112/2017, che con l'entrata in vigore della riforma del Terzo settore fa sì che le coop sociali esistenti siano automaticamente anche imprese sociali, seppure mantenendo la propria identità e le caratteristiche tipiche. Se da un lato è chiaro che non saranno necessari adeguamenti statutari e il passaggio nella relativa sezione del Registro delle imprese avverrà d'ufficio (nota direttoriale ministero del Lavoro 2491 del 22 febbraio 2018), dall'altro bisogna capire quali norme del Dlgs 112/2017 si applicano, in concreto, e quali no.

Sul punto, le prime indicazioni sono arrivate dal documento del ministero del Lavoro: trovano applicazione anche alle cooperative sociali le nuove disposizioni sul bilancio sociale (articolo 9 del Dlgs 112/2017), mentre per attività esercitabili ed organo di controllo bisognerà continuare a seguire la disciplina di settore. Per le prime, infatti, rimane la distinzione della legge 381/1991 tra cooperative di tipo a), operanti nell'ambito della gestione di servizi socio-sanitari ed educativi (e, in virtù dell'ampliamento disposto dalla riforma, nei settori alle lettere a, b, c, d, l e p del Dlgs 112/2017) e le cooperative di tipo b), che possono svolgere anche attività diverse purché dirette all'inserimento lavorativo di soggetti svantaggiati. Stesso discorso per l'organo di controllo: non si applica il nuovo articolo 10 per cui la nomina è obbligatoria solo nei casi previsti dal Codice civile (articoli 2543 e 2477).

In pratica, si applicano solo le disposizioni che non riguardano in via esclusiva la fattispecie dell'impresa sociale e che non intervengono su aspetti già regolati dalla

normativa specifica. Così, ad esempio, non si applica alle cooperative sociali la disciplina della lucratività dell'impresa sociale (articolo 3 del Dlgs 112/2017), in quanto c'è già una normativa specifica per questi enti (articolo 3, comma 1, della legge 381/1991 e articolo 2514 del Codice civile), mentre si applicano le previsioni sui «gruppi di imprese sociali» (articolo 4, comma 2) e sul divieto di direzione e coordinamento (articolo 4, commi 3 e 4), in quanto compatibili con l'ordinamento cooperativo e non riguardanti fattispecie già oggetto di specifica regolamentazione.

Particolare attenzione anche alle nuove regole sulla retribuzione dei lavoratori, in base alle quali il trattamento economico non dovrà essere inferiore a quello minimo stabilito dai Ccnl e tra i dipendenti non potrà esistere una differenza retributiva superiore al rapporto di uno ad otto (articolo 13). La disposizione – si legge in un recente studio del Notariato (n. 250-2018/I) – dovrebbe applicarsi a tutti gli enti che assumono la qualifica di impresa sociale, incluse le coop sociali.

Diventa quindi importante per queste ultime verificare se sono rispettate queste condizioni, specie per il divario retributivo. Quest'ultimo potrebbe costituire un ostacolo non di poco conto, soprattutto per le realtà più grandi che impiegano personale di fascia dirigenziale altamente specializzato, che spesso viene remunerato in misura superiore alla soglia. Ciò, con risvolti negativi in termini di competitività. Una forbice retributiva di questo tipo di certo non incoraggia i migliori professionisti sul mercato ad entrare in realtà non profit, rendendo più complesso lo svolgimento dell'importante mission di questi soggetti.